

COMUNE DI SONICO - Provincia di Brescia

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

LOCALI PIANO SEMINTERRATO PRESSO EX SCUOLE DI RINO E IMMOBILI

MALGA BOMBIANO.

Repertorio n.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno del mese di

()

in Sonico, nella residenza municipale, in Piazza IV Novembre al civico n. 1,

tra

il **Comune di Sonico** (BS), con sede in (25048) Sonico, Piazza IV Novembre n. 1,

C.F. 00882630171 e P.IVA 00584930986, in quest'atto rappresentato dal Sindaco

pro tempore Pasquini Gian Battista – C.F. PSQGBT51T11I831H, munito dei

necessari poteri in forza della Delibera di Giunta n. del , ("Comune")

E

L'Associazione Nazionale Alpini Sezione Vallecamonica Gruppo Alpini di

Rino, con sede legale in (25048) Sonico Piazza D.Cauzzi snc C.F. 90019970178, in

quest'atto rappresentata dal Sig. Zaina Gian Luca – C.F. ZNAGLC77H14D391P,

nella sua qualità di Capogruppo, domiciliato per la carica presso la sede legale,

munito dei necessari poteri ("Associazione").

PREMESSO che:

- il vigente statuto comunale annovera tra i propri principi fondamentali la

collaborazione con le formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei

medesimi valori e prevede inoltre di valorizzare, agevolandole e potenziandole, le

Associazioni e le attività del volontariato;

- l'Amministrazione Comunale ha sempre ricercato la partecipazione dell'associazionismo e ha quindi interesse a promuovere le attività sociali delle associazioni presenti nel territorio;

- l'Associazione persegue attività ad alto contenuto umano e sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci;

- l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con prevalenza nell'ambito locale;

- l'Associazione ha manifestato la volontà di rinnovare le convenzioni con il Comune di Sonico relative alla concessione dei locali al piano seminterrato presso l'immobile ex Scuola di Rino e dei fabbricati della Malga Bombiano di proprietà comunale, da utilizzare quali sede e magazzino e per le esigenze dell'Associazione e dell'intera collettività, in seguito alla scadenza della precedenti convenzioni approvate rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 05.04.2014 e deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 05.04.2014;

- il Comune di Sonico, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____, ha espresso l'assenso a tale richiesta approvando formalmente l'assegnazione in comodato d'uso gratuito degli immobili alla Associazione senza determinazione di durata come assentito dall'art. 1810 del c.c.;

- il Comune di Sonico, sempre con medesima propria deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____, ha approvato conseguentemente uno schema tipo di contratto di comodato ai sensi degli artt. 1803 del c.c. e ss. (in quanto il bene oggetto del presente contratto è classificato nel patrimonio

dell'ente quale bene patrimoniale disponibile) che prevede le regole generali e specifiche che dovranno disciplinare il rapporto tra le parti, contratto che sul solco dello schema tipo approvato può essere ovviamente meglio specificato in sede di sua stesura definitiva al fine della sua successiva sottoscrizione, così come avvenuto nel presente testo;

- si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo comodato ad uso gratuito tra il Comune di Sonico e l'Associazione al fine di definire compiutamente i rapporti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Comune concede in comodato d'uso gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, all'Associazione, che accetta senza sollevare eccezione alcuna, i seguenti immobili:

- locali piano seminterrato presso ex Scuola Rino identificati al catasto fabbricati NCT al foglio 25 mappale 57 secondo l'allegata planimetria (Allegato A);
- fabbricati della Malga Bombiano, identificati al catasto fabbricati NCT al Foglio 18, Mappali 10, 11 e 12, secondo l'allegata planimetria (Allegato B);

per destinarli agli scopi come meglio indicati nella delibera di Giunta n. _____ del _____

Art. 3 - SCOPO E CONDIZIONI D'USO

3.1. L'Associazione potrà utilizzare i Locali unicamente per il perseguimento di scopi istituzionali come meglio indicati nella Delibera di Giunta n. _____ del _____ e si impegna a non modificare la destinazione d'uso nonché ad usarli nel pieno

rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute nella Concessione e delle eventuali istruzioni fornite dal Comune.

3.2. L'Associazione non potrà sub-comodare, neppure parzialmente, i locali senza il preventivo consenso scritto ed espresso del Comune. Il Comune autorizza, sin da ora, L'Associazione a concedere l'utilizzo dei Locali esclusivamente a enti o a soggetti no profit e per finalità senza scopi di lucro e, comunque, per attività finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, fermo restando la responsabilità dell'Associazione nei confronti del Comune.

3.3. In caso di violazione da parte dell'Associazione anche ad uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 4 - DURATA

4.1 Ai sensi degli artt. 1810 Codice Civile il contratto è senza una esatta determinazione di durata in quanto comodato assentito in funzione delle finalità dell'Associazione e delle conseguenti attività svolte dalla medesima, riconosciute dal Comune di Sonico, che non hanno una scadenza temporale e per le quali i fabbricati sono strumentali. Si sottolinea che, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 del c.c., il Comune potrà avvalersi della possibilità di restituzione immediata dell'immobile qualora sopravvenisse un urgente e imprevedibile importante bisogno di interesse pubblico del Comune per il quale si necessita dell'uso dell'immobile, ovvero il Comune potrà richiederne la restituzione, in questo caso con previo preavviso di almeno 2 mesi, anche nel caso non sussistesse una urgente e imprevedibile bisogno di interesse pubblico del Comune, motivandone

succintamente la restituzione. Rimane fermo che, richiamando sempre l'art. 1809, c. 1, del c.c., che l'Associazione sarà tenuta a restituire la cosa, in mancanza di esatto termine di scadenza del presente contratto, quando se ne è servito in conformità alle finalità di cui alla deliberazione di GC n. _____ del _____, trasposte nel presente contratto.

4.2. L'Associazione accetta e riconosce che i locali di cui alla Malga Bombiano sono concessi in uso precario e, quindi, con l'obbligo dell'Associazione medesima di restituirli, in tutto o in parte, nei termini stabiliti al precedente punto 4.1, a richiesta del Comune senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna e senza che ciò possa far sorgere in capo all'Associazione il diritto di vantare pretese, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 5 - CONSEGNA

5.1. Con riferimento alla consegna dei Locali, l'Associazione dichiara che gli stessi sono già nella sua materiale disponibilità in forza precedenti convenzioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 05.04.2014 e deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 05.04.2014, pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, si dà atto che la consegna e l'immissione dell'Associazione nella detenzione dei Locali è già avvenuta.

5.2. L'Associazione si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali opere ed attività che si dovessero rendere necessarie od opportune per far sì che i Locali acquisiscano e mantengano le pertinenti condizioni giuridiche funzionali e di idoneità all'uso che si è ripromesso, facendosi carico anche dei conseguenti oneri (ivi incluso quello, ove necessario, di richiedere presso i competenti Enti i relativi permessi o assensi).

5.3. L'Associazione accetta sin d'ora che il Comune e/o i soggetti dalla medesima

delegati potranno accedere liberamente ai Locali.

Art. 6 - RESTITUZIONE

6.1. Il Comune potrà, in qualunque momento, esigere la restituzione dei Locali, o parte di essi, nelle ipotesi previste all'art. 4 del presente contratto. In tali ipotesi il rilascio dei Locali, o parte di essi, dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dal Comune nella richiesta di rilascio di cui ai punti successivi, nel rispetto delle previsioni tempistiche minime di cui sempre all'art. 4 del presente contratto.

6.2. Il Comune potrà esigere, inoltre, a titolo sanzionatorio, l'immediata restituzione dei Locali nei seguenti casi:

- a) violazione della Concessione e delle richieste e/o istruzioni del Comune;
- b) mutamento anche parziale della destinazione d'uso dei Locali nonché il deterioramento o danneggiamento, abbandono e incuria grave degli stessi, o di loro parti, dal momento in cui ciò fosse constatato dal Comune;
- c) violazione delle disposizioni in materia igienico sanitaria;
- d) commissione di atti e/o fatti idonei a compromettere il decoro dei Locali e/o l'immagine del Comune;
- e) risoluzione del Contratto.

6.3. Nella richiesta di rilascio il Comune dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora fissati per la riconsegna dei Locali nonché le motivazioni di cui agli artt. 4 e 6.2 del presente contratto

6.4. I Locali dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, nonché liberi e sgombri da persone e/o cose.

6.5. La restituzione dei Locali dovrà risultare da un verbale redatto dal Comune e sottoscritto da entrambe le Parti.

6.6. Resta inteso che in tutte le ipotesi in cui il presente Contratto dovesse